



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 14862/17  
R.G. 46842/17  
COND. 4326/17  
REP. \_\_\_\_\_

Il Giudice di Pace di Napoli, dell'Ufficio di Napoli, Sezione IV civile nella  
persona dell'Avv. Umberto Gallotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 76842/17 del Ruolo Generale

TRA

\_\_\_\_\_ cf. dichiarato: \_\_\_\_\_, elett.te dom.to in  
Cercola (NA), alla Via Europa n° 29, presso lo studio dell'Avv. Daniele Suggese,  
cf dichiarato: \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_ Avv. Luca Saggese, cf dichiarato:  
\_\_\_\_\_, dai quali è rapp.to e difeso, congiuntamente e  
disgiuntamente, come da mandato in calce all'atto di citazione

Attore

E

COMUNE DI \_\_\_\_\_ cf dichiarato: \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro  
tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_, cf dichiarato:  
\_\_\_\_\_, elett.te dom.to presso l'Avvocatura Municipale, in \_\_\_\_\_  
alla \_\_\_\_\_, come da procura agli atti

Convenuto

OGGETTO : risarcimento danni.

CONCLUSIONI : come da atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla controparte, l'istante, ha assunto:

- che è proprietario della autovettura Alfa Romeo Mito, targata \_\_\_\_\_;
- che il giorno 01/10/2015, alle ore 15,30 circa, detto veicolo, percorreva la Via Marina con direzione Napoli Centro, allorquando giunto all'incrocio con il Corso A. Lucci, finiva in una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata e ricoperta di acqua;
- che il veicolo dell'istante rovinava al suolo subendo danni alla carrozzeria e meccanici quantificati in Euro 1.225,00 come da perizia di parte allegata;
- che la responsabilità dell'evento dannoso è da addebitarsi al Comune di \_\_\_\_\_ per l'inosservanza dell'obbligo di provvedere alla manutenzione del manto

1 n° 76842/17 R.G. Dr. U. Gallotti

stradale e di adottare tutte le misure e le cautele necessarie al fine di impedire il prodursi di danni a terzi e pertanto

- citava in giudizio il Comune di [REDACTED] nella persona del Sindaco pro tempore, per sentir dichiarare la sua colpa esclusiva per l'evento dannoso ed ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti dall'istante, ed al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Si costituiva il Comune di [REDACTED] nella persona del Sindaco pro tempore, con comparsa di costituzione con cui eccepiva la infondatezza della domanda.

Veniva ammessa la prova orale così come richiesta dall'attore ed escusso il testimone [REDACTED]. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite la causa veniva introitata a sentenza.

In via preliminare deve essere affermata la legittimazione processuale delle parti che risulta provata dalla documentazione prodotta e dalla compiuta istruttoria e non contestata.

Nel merito la domanda attorea appare fondata e pertanto va accolta e decisa per quanto di ragione.

Costituisce orientamento giurisprudenziale ormai univoco l'affermazione secondo cui per la configurabilità dell'insidia e trabocchetto è necessario che i danni lamentati siano stati causati da una situazione di pericolo occulto caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell'imprevedibilità (insidia).

E' altresì evidente che l'onere di provare la sussistenza delle sopra indicate circostanze (attenendo al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria) non può che gravare sulla parte danneggiata.

Nel caso di specie, l'istante ha assunto che il giorno 01/10/2015, alle ore 15,30 circa, detto motoveicolo, percorreva la Via Marina con direzione Napoli Centro, allorquando giunto all'incrocio con il Corso A. Lucci, finiva in una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata e ricoperta di acqua.

Le dichiarazioni rese dal testimone escusso, di cui non vi è motivo di dubitare, risultano in linea con la prospettazione attorea, e tali da far ritenere provata, nel caso concreto, la sussistenza di un pericolo occulto e dell'insidia.

Risulta provato che tale stato dei luoghi non era segnalato e la buca, che era presente sul manto stradale, non era visibile anche perché ricolma di acqua piovana.

Ne consegue la responsabilità della P.A., nella determinazione del sinistro, per omessa manutenzione della strada pubblica, e su cui grava l'obbligo di mantenerla

in perfetta efficienza al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini utenti della strada. Non vi è dubbio dunque che tale omissione da parte dell'ente pubblico abbia determinato una situazione di pericolo per la circolazione delle auto ed in particolare del veicolo dell'istante che ha impegnato quella parte di carreggiata nella erronea convinzione della tranquilla e sicura transitabilità della stessa, non avvedendosi della reale presenza della buca.

Questo giudice, pertanto, ritiene sussistere la responsabilità del Comune di [REDACTED] in ordine al sinistro per cui è causa, avendo il danneggiato fornito la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'ente pubblico e il verificarsi dell'incidente. Nel caso di specie, infatti, seppur non si può ritenere una responsabilità della P.A. per violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., per il noto orientamento giurisprudenziale che, in tema di beni pubblici demaniali, esclude l'applicazione di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante l'impossibilità di un controllo continuo e completo della intera rete stradale, tale da concretizzare il concreto presupposto della "custodia", la cui violazione rappresenta la ratio della norma, sussiste certamente la responsabilità del Comune ex art. 2043 del c.c. per violazione del principio del *neminem laedere*. Detto principio, quale limite alla discrezionalità dell'Amministrazione, impone alla stessa di tenere la strada in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità di essa, una situazione diversa dall'apparenza, la quale costituisca un pericolo occulto (*insidie e trabocchetto*), sia per il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilità.

Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva responsabilità del Comune di [REDACTED]

In ordine al quantum debeatur per i danni al veicolo dell'attore, il Giudicante ritiene che l'istante, benché abbia prodotto una perizia di parte in ordine alle riparazioni da effettuarsi alla propria autovettura, peraltro non confermato dal suo sottoscrittore, e la fattura per il costo del trasporto del veicolo incidentato per Euro 39,00, non ha offerto una prova sufficiente per una quantificazione attendibile del pregiudizio subito. Di conseguenza, considerate le dichiarazioni del testimone oscuro in merito ai danni subiti dal motoveicolo attoreo e visti i rilievi fotografici riproducenti i danni riportati dallo stesso veicolo, il danno può essere quantizzato alla actualità ed in via equitativa in Euro 459,00, applicando presunzioni e regole di comune esperienza, tenuto conto del tipo di veicolo, della natura dei danni riportati, della documentazione allegata, delle occorrenti riparazioni, degli attuali



prezzi correnti di mercato, degli elementi da sostituire, nonché delle esigenze di manodopera.

Il pregiudizio da fermo tecnico non è dovuto perché non provato, così l'I.V.A., in quanto manca una fattura a riprova dell'esborso. Gli interessi legali decorrono dalla data della liquidazione in sentenza essendo stata la liquidazione del danno rapportata non alla data dell'incidente ma ad oggi.

Pertanto il convenuto Comune di [REDACTED], nella persona del Sindaco pro tempore, va condannato, a titolo di risarcimento dei danni a cosa, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma complessiva di Euro 450,00 oltre interessi dalla data della presente decisione.

Le spese giudiziarie seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate, visto il D.M. n° 55/2014, come in dispositivo.

La sentenza, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie, per quanto di ragione la domanda di [REDACTED];
- dichiara il convenuto Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- condanna il convenuto Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di risarcimento dei danni subiti da [REDACTED], al pagamento a favore dello stesso, della somma complessiva di Euro 450,00, per i danni subiti dal suo motociccolo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione;
- condanna infine il Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, che si liquidano, in mancanza di nota spese e verificata la effettiva attività svolta, nella somma complessiva di Euro [REDACTED] di cui Euro [REDACTED] per spese, oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dell'attore ex art. 93 c.p.c.;

Con provvisoria esecuzione ex lege.

Così deciso in Napoli, il 22 marzo 2019.

Il Giudice di Pace

Avv. Umberto Gallotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, li 25 MAR 2019

A Cancelleria p.a. Ut  
Maria Rosaria Basile